

Repubblica Italiana

In nome del popolo Italiano

**COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI
CIVICI**

PER LE REGIONI LAZIO, UMBRIA e TOSCANA

Il Commissario aggiunto Antonio Perinelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

**nella causa demaniale iscritta al n. 37 del registro generale contenzioso civile dell'anno 2017
(cui era riunita la R.G. n. 13/2018),**

tra

**Università Agraria di Blera, in persona del Presidente p.t. dott. Luca Torelli, con sede in Blera
(VI), Via Roma n. 8, autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.68 del 18 giugno
2018, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Renzi *omissis***

- Ricorrente -

e

**Comune di Blera in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, avv. Elena Tolomei,
con sede in Blera (VT), Via dei Pozzi n. 34, rappresentato e difeso, come da delibera di G.C. n. 128
del 22.11.2018 (doc. n. 1) e procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Maria
Luisa Acciari) e Guido Saleppichi *omissis***

- Resistente -

e

Regione Lazio, in persona del Presidente pro - tempore Nicola Zingaretti omissis

- Resistente -

e

Università Agraria di Civitella Cesi, in persona del Presidente pro-tempore Sig. Sabino Sabbini, con sede in Blera (VT) - fraz. Civitella Cesi via delle Case Nuove n.19, rappresentata e difesa dall' Avv. Loretta Andreotti del foro di Viterbo omissis

- Resistente -

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di esposto a questo Commissariato veniva incardinato l'attuale procedimento (R.G. n. 37/2017).

In particolare, con atto di diffida del 08.06.2017, il Comune di Blera lamentava una lesione del proprio demanio civico sito nelle località "Nan di Luni", "Ponton Serignano", "Vignolo" e "Caprareccia" ad opera dell'Università agraria di Blera che aveva operato il taglio di un bosco.

Quest'ultima, a sua volta, riteneva di aver diritto alla gestione di tali beni.

Tale giudizio, trattenuto in decisione all'udienza del 16.07.2018, veniva rimesso sul ruolo per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Università Agraria di Civitella Cesi.

Nelle more l'Università Agraria di Blera proponeva un nuovo ricorso che dava origine ad un separato giudizio (R.G. n. 13/2018).

Evidenziava il Procuratore della Ricorrente :

- che, nel territorio del capoluogo di Blera, vi è un vasto comprensorio di demanio collettivo della comunità titolare, in parte gestito dall'Università Agraria di Blera, ed in parte gestito dal Comune di Blera;

- che i suddetti fondi sono, in parte, intestati catastalmente al Comune di Blera, in parte all'Università Agraria di Blera, nonché in parte cointestato al Comune di Blera e all'Università Agraria di Blera;

- che detti fondi sono meglio indicati nelle perizie demaniali redatte dai dottori Monica Gori del

06.10.2017 e del 14.05.2018 e Luigi Ranucci del 01.10.1996;

- di aver diritto, in base alla legge 168 del 2017, alla gestione ed amministrazione di tutti i terreni ricadenti nel demanio civico;

- che vi è contrasto tra i due Enti in merito alla gestione di detto demanio collettivo.

Si costituiva il Comune di Blera deducendo di gestire il demanio civico nell'interesse di tutta la popolazione rappresentata anche dall'Università Agraria di Civitella di Cesi.

Si costituiva - in entrambi i giudizi - l'Università Agraria di Civitella Cesi chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto di proprietà sui terreni in contestazione.

Si costituiva in giudizio la Regione Lazio evidenziando che la propria nota n. 218203/2018 contestata dall'Università Agraria non ha natura provvedimento e pertanto non necessitava di alcuna disapplicazione.

All'udienza del 5 aprile 2019 i due ricorsi venivano riuniti per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

La causa veniva istruita tramite il deposito di documentazione.

All'udienza del 10.01.2020 la causa veniva trattenuta in decisione e quindi rimessa sul ruolo per lo svolgimento di una Consulenza tecnica d'ufficio.

Veniva quindi nominato CTU il dott. Giuseppe Monaci che depositava la propria relazione.

All'udienza del 13.12.2021 le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti ed il Commissario tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A seguito della riunione dei due processi l'oggetto del giudizio riguarda le questioni relative all'appartenenza ed alla gestione delle proprietà collettive site nel Comune di Blera.

2.11 Difensore dell'Università Agraria di Blera ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione ed interesse ad agire dell'Università Agraria di Civitella Cesi.

L'eccezione è infondata.

Invero - in astratto - l'Università Agraria di Civitella Cesi ha interesse a partecipare al presente giudizio rappresentando i naturali di una frazione del Comune di Blera.

3. Nel merito deve osservarsi che il CTU provvedeva ad identificare i terreni oggetto di causa ed i rispettivi titoli di provenienza.

4. Per quanto concerne i terreni in località "Caprareccia" il titolo di provenienza è costituito dall'atto di affrancazione della servitù di pascolo gravante su fondi di proprietà di Pietro Bruno, Conte di S. Giorgio stipulato davanti alla delegazione apostolica di Viterbo il 20 agosto 1859.

Tale atto riguardava, in particolare, le tenute di sua proprietà denominate Terzolo e Comunale, ambedue in corte di Blera e riguardava *"chiaramente i diritti civili vantati da detta popolazione su Terzolo e Comunale e comportò il distacco di terreni in favore di quella comunità e non anche di Civitella Cesi"*.

L'appartenenza di tali terreni al dominio collettivo si evince altresì dalla loro intestazione catastale all'Università Agraria di Blera.

Essa è confermata dal decreto del Commissario del 13.06.1948 di assegnazione provvisoria a utenza delle 672 quote e del precedente decreto di assegnazione a categoria.

Si tratta pertanto di una proprietà collettiva ai sensi dell'articolo 3, lettera b, della legge 168/2017.

5.1 terreni siti nelle località "Pian di Luni", "Ponton Serignano" e "Vignolo" sono tutti intestati all'Università Agraria di Blera fatta eccezione per la particella 20 intestata alle Ferrovie dello Stato. In origine detti terreni erano di proprietà di Teresa Litto, vedova di Lorenzo Giustiniani, poi lasciati in eredità ai figli Francesco, Luigi, Maria Gertrude e Anna Maria.

Essi vennero posti in vendita mediante bando pubblicato all'albo Pretorio del Comune.

Il Comune di Blera decise di acquistarli ma non riuscendovi per il breve tempo concesso gli stessi furono acquistati in proprio dall'allora Sindaco Augusto Nicodemi con atto a rogito del Notaio Enrico Capo del 25 agosto 1888.

L'acquisto venne fatto per evitare l'acquisto di terzi ed infatti il Sindaco, solo quattro mesi dopo, con atto a rogito del Notaio Bassanelli dell' 11 dicembre 1888 rivendette al Comune di Blera i terreni per il medesimo prezzo da lui corrisposto ai fratelli Giustiniani di £ 65.000. Tali terreni furono caricati al Comune come beni patrimoniali, intestati alla partita 76 della "Comunità di Blera", su cui risultava la lettera G che indicava diritto di pascolo in favore della comunità.

6. In ordine alla natura di tali beni deve osservarsi che si legge nel predetto atto che *"il signor Augusto Nicodemi che ha dato tante prove di avere a cuore sopra ogni altra cosa gli interessi del Comune da lui rappresentato nella sua qualifica di Sindaco e temendo che al Comune stesso sfuggisse l'occasione di poter acquistare quei fondi e conoscendo purtroppo quanto danno avrebbe ciò arrecato alla popolazione di Blera e specialmente all'industria dell'allevamento del bestiame e della semina del grano comprò in suo nome e per suo conto quei beni ma con animo di rivenderli al Comune"*.

Dunque tali terreni vennero acquistati al fine di consentire il pieno esercizio dei diritti di uso civico peraltro già gravanti sugli stessi per il timore che il nuovo proprietario potesse opporsi.

Si legge in proposito nella seconda comparsa conclusionale del Comune di Blera che tale situazione *"è il prodotto di una precisa esigenza storica, allorché i Comuni dovettero direttamente acquistare terre da destinare al godimento collettivo di tutta la popolazione contadina altrimenti esclusa dall'accesso alle associazioni agrarie"*.

Si è trattato quindi di una sorta di "consolidamento" della proprietà ritenendosi che il dominio collettivo in capo alla collettività dei terreni potesse maggiormente tutelare l'esercizio degli usi civici.

Del resto, ai sensi della legge 168 del 2017, costituiscono beni collettivi anche quelli derivanti *"dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102"*.

Non a caso i terreni venivano intestati in catasto non al Comune bensì alla partita 76 *"Comunità di Blera"* proprio per marcare la differenza con gli altri beni comunali.

7. Deve pertanto dichiararsi che tutti i terreni oggetto del presente giudizio costituiscono proprietà collettiva del naturali di Blera.

8. Per quanto concerne la loro gestione essa è affidata all'Università agraria di Blera quale ente esponentiale della collettività titolare degli usi civici.

Stabilisce infatti l'articolo 2, comma IV°, della legge 168/2017 che "4. I beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di use civico sono amministrati dagli enti esponentiali delle collettività titolari".

Solo in mancanza di tali enti i predetti beni possono essere gestiti dai "Comuni con amministrazione separata" (non risulta che il Comune di Blera abbia attuato tale amministrazione separata).

9. Infatti l'Università Agraria di Blera "rappresenta la totalità dei cittadini del Comune di Blera in materia di esercizio degli usi civici, sui terreni di proprietà del demanio ai sensi della Legge 16 giugno 1927 e del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332" (Cfr. a. 1 dello Statuto — allegato B) ed i terreni per cui è causa sono situati nel territorio del capoluogo.

Detti beni sono situati nel capoluogo e ciò esclude ogni competenza al riguardo dell'Università agraria di Civitella Cesi che rappresenta solo i residenti nell'omonima frazione. Neppure vi è traccia di una eventuale promiscuità tra i due enti.

Per contro l'Università agraria di Cesi è titolare di un proprio patrimonio civico derivante dalla liquidazione per scorporo delle proprietà dei Principi Torlonia con assegnazione in favore del "Popolo di Civitella Cesi".

10. La novità delle questioni affrontate e la complessità dei rapporti tra le parti consentono l'integrale compensazione delle spese di lite.

11. Le spese della Consulenza - liquidate come da separato decreto - vanno poste definitivamente a carico del Comune di Blera da individuarsi come parte soccombente.

P.Q.M.

Il Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici nelle regioni Lazio, Umbria e Toscana pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe meglio identificate così provvede :

- 1. dichiara che i fondi censiti al catasto terreni del Comune di Blera alle p.11e 201, 202, 211, 212, 213, 214, 215, •216, 217, 218, 219, 220, 221; 222, 223, 224, 266, 269 e 309 del foglio 33 per ettari 18.86.60 e quelli censiti alle p.11e 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 81, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 109, 110, 112 e 113 del fg 36 per ettari 44.50.70 costituiscono proprietà collettiva dei naturali del Comune di Blera;**
- 2. spese di lite compensate;**
- 3. pone definitivamente le spese della Consulenza - liquidate come da separato decreto - a carico del Comune di Blera.**

Così deciso in Roma in data 8 aprile 2022.

Il Commissario Aggiunto

Antonio Perinelli